

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/Cf (2001/2002)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Cons. Carlo MALINCONICO	- Componente
Avv. Michele PIERRO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente

nella riunione tenuta in Roma il 21 giugno 2002, ha adottato le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. ISTANZA DELL'U.S. CALDAROLA DI INTERPRETAZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE MARCHE INERENTI I MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002

Con istanza del 25 maggio 2002, l'U.S. Caldarola chiedeva a questa Corte, ai sensi degli articoli 32, 5° comma, dello Statuto federale e 22, 3° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, di interpretare la questione relativa alla legittimità della deliberazione con cui il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche aveva stabilito che “ la determinazione della squadra che avrebbe acquisito il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza sarebbe dovuta avvenire mediante il meccanismo di promozione dei Play-off ” piuttosto che attraverso lo spareggio da disputarsi tra le due seconde classificate dei Gironi A e B.

Ciò premesso, è da rilevare che il ricorso alla Corte federale, ai sensi dell'art. 32, 5° comma, dello Statuto, può essere proposto da ogni tesserato o affiliato della F.I.G.C. per la tutela dei diritti fondamentali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell'Ordinamento federale.

Ora, nel caso di specie, la società ricorrente ben avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 11, 4° comma, lett. q), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, impugnare davanti al Consiglio Direttivo centrale l'atto che si assume lesivo della propria posizione, e cioè la deliberazione del

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche. Difettando il carattere della residualità del rimedio in questa sede perseguito, l'istanza va dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sull'istanza come in epigrafe proposta dall'U.S. Caldarola di Caldarola (Macerata), la dichiara inammissibile.

.....

2. ISTANZA DELL'U.S.I. URBINELLI DI INTERPRETAZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE MARCHE INERENTI I MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002

Con istanza del 31 maggio 2002, la società U.S.I. Urbinelli chiedeva a questa Corte, ai sensi degli articoli 32, 5° comma, dello Statuto federale e 22, 3° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, di interpretare la questione relativa alla legittimità della deliberazione con cui il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche aveva stabilito che “ la determinazione della squadra che avrebbe acquisito il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza sarebbe dovuta avvenire mediante il meccanismo di promozione dei Play-off ” piuttosto che attraverso lo spareggio da disputarsi tra le due seconde classificate dei Gironi A e B.

Ciò premesso, è da rilevare che il ricorso alla Corte federale, ai sensi dell'art. 32, 5° comma, dello Statuto, può essere proposto da ogni tesserato o affiliato della F.I.G.C. per la tutela dei diritti fondamentali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell'Ordinamento federale.

Ora, nel caso di specie, la società ricorrente ben avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 11, 4° comma, lett. q), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, impugnare davanti al Consiglio Direttivo centrale l'atto che si assume lesivo della propria posizione, e cioè la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche. Difettando il carattere della residualità del rimedio in questa sede perseguito, l'istanza va dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sull'istanza come in epigrafe proposta dall'U.S.I. Urbinelli di Montelabbate (Pesaro e Urbino), la dichiara inammissibile.

.....

3. ISTANZA DEL TREPUIZZI CALCIO DI INTERPRETAZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA INERENTI I MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002

Con istanza del 12 giugno 2002 l'U.S. Trepuzzi Calcio, partecipante nella stagione sportiva 2001/2002 al Campionato Regionale di Promozione, Girone B, chiedeva a questa Corte l'interpretazione delle norme applicabili alla determinazione, effettuata dal Consiglio Direttivo del

Comitato Regionale Puglia con deliberazione del 23 maggio precedente, dei criteri per le promozioni alla Serie superiore.

Ciò premesso, è da rilevare che il ricorso alla Corte federale, ai sensi dell'art. 32, 5° comma, dello Statuto, può essere proposto da ogni tesserato o affiliato della F.I.G.C. per la tutela dei diritti fondamentali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell'Ordinamento federale.

Ora, nel caso di specie, la società ricorrente ben avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 11, 4° comma, lett. q), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, impugnare davanti al Consiglio Direttivo centrale l'atto che si assume lesivo della propria posizione, e cioè la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia. Difettando il carattere della residualità del rimedio in questa sede perseguito, l'istanza va dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sull'istanza come in epigrafe proposta dal Trepuzzi Calcio di Trepuzzi (Lecce), la dichiara inammissibile.

.....

4. ISTANZA DELL'A.S. REAL SANSEVERINESE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 9 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TASSA RECLAMO

- Vista l'istanza avanzata dal legale rappresentante dell'A.S. Real Sanseverinese con la quale chiede l'interpretazione autentica dell'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva;

- rilevato in particolare che l'istante, attraverso la richiesta alla Corte federale, mira a vanificare le decisioni già intervenute da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti e le successive decisioni della C.A.F.;

- ritenuto, peraltro, che, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto federale e dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte federale procede all'interpretazione delle norme statutarie e regolamenti solo su richiesta del Presidente federale o del Presidente della Corte federale ovvero su segnalazione degli Organi di giustizia sportiva;

- considerato, quindi, che non sussistono i presupposti per dar seguito all'istanza presentata dalla A.S.Real Sanseverinese

P.Q.M.

la Corte federale dichiara inammissibile l'istanza dell'A.S. Real Sanseverinese di Mercato San Severino (Salerno).

.....

5. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT. H), DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

Con nota del 18 giugno 2002, il Vice presidente con funzioni vicarie della F.I.G.C. chiede di conoscere quale sia la corretta interpretazione da dare all'articolo 9, comma 1, lettera h), del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti. In particolare la richiesta di parere è collegata alla questione sollevata dal Calcio Catania S.p.a. con nota 17 giugno 2002.

Detta società, neopromossa alla Serie B dalla Serie C1, segnala che l'Assemblea generale della Lega è stata convocata per il giorno 24 giugno 2002 per deliberare su argomenti di particolare rilevanza. La stessa società chiede, quindi, che sia differito a data successiva al 30 giugno 2002 la già convocata Assemblea generale o, in alternativa, che sia richiesto parere alla Corte federale circa la legittimità della norma regolamentare sopra richiamata, "nella parte in cui sembra escludere dalla partecipazione all'assemblea – alla vigilia della stagione sportiva – le società che hanno già acquisito il titolo sportivo per farne parte".

Proprio a quest'ultimo rilievo della società Calcio Catania si ricollega dunque la richiesta del Presidente Federale che chiede che questa Corte federale fornisca parere interpretativo della citata disposizione e/o di ogni altra disposizione ad essa collegata, affinché l'Assemblea della Lega Nazionale Professionisti possa intendersi correttamente celebrata.

Sul quesito posto dal Presidente federale la Corte federale osserva quanto segue.

La disposizione regolamentare di cui al citato articolo 9, comma 1, lettera h), disciplina il diritto di voto delle società aderenti alla Lega, alle quali è riconosciuto il diritto di partecipare all'Assemblea generale ordinaria. In particolare il diritto di voto è collegato alla efficacia delle delibere sottoposte all'Assemblea, nel senso che, sul presupposto della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea di tutte le società aderenti alla Lega, quel diritto è regolato dalla incidenza di dette delibere sul periodo in cui le società stesse sono associate alla Lega.

Ora, nel caso di specie, non v'è dubbio che gli effetti delle deliberazioni da assumere nel corso dell'Assemblea del 24 giugno si riferiscono, con portata di grande rilevanza, proprio alla prossima stagione 2002/2003 (v., in particolare, i punti da 3 a 6 dell'ordine del giorno). Sicché, da un lato, sarebbe incongrua la partecipazione delle Società retrocesse in Serie C nella passata stagione 2001/2002 alla votazione su dette delibere; dall'altro, analogamente incongrua sarebbe l'esclusione dalla predetta partecipazione delle società neopromosse.

Infatti, pur in presenza dell'art. 47, comma 1, delle N.O.I.F., che stabilisce la durata della stagione sportiva, è indubbio che le società neopromosse acquisiscano il titolo per l'adesione alla Lega al momento in cui è conseguita la promozione alla Serie B. Non assume rilievo in senso contrario, quindi, la circostanza che la stagione inizia il 1° luglio, atteso che l'inizio della stagione non è elemento assunto dalla norma a discriminare del diritto di partecipazione.

Del resto, se si seguisse una diversa interpretazione, ne verrebbe che un fatto del tutto accidentale e dipendente dalla volontà di chi convoca l'Assemblea sarebbe in grado di attribuire o meno il predetto diritto di partecipazione. Conseguenza, questa, che non può essere condivisa se non altro alla stregua dei principi di buona fede che presiedono all'interpretazione delle norme.

Ne deriva, in conclusione, che, se le società neopromosse hanno già acquisito il titolo per

l'adesione alla Lega, esse sono di diritto ammesse a partecipare all'Assemblea e devono perciò essere convocate.

Naturalmente la partecipazione delle neopromosse sarà limitata solo alle deliberazioni aventi effetto dalla prossima stagione, per le quali, al contrario, il diritto alla partecipazione non sussiste per le società retrocesse, senza che queste possano subire menomazioni del loro status perché le deliberazioni di cui trattasi si riferiscono alla stagione successiva.

Le considerazioni che precedono rendono comunque evidente, considerando il contenuto dell'ordine del giorno tutto incentrato sulla prossima stagione, l'opportunità che l'Assemblea convocata per il prossimo 24 giugno 2002 sia tenuta successivamente.

.....

6. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 20 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTI- ZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi:

calciatori

Peragine Mario, Giannuzzi Luigi e Lorecchio Salvatore:

favorevole

* * * * *

Borda Franco, Cerullo Antonio, Marchitti Valentino, Meniconi Luca, Romano Gianluca, Misuraca Arnaldo, Lamponi Daniele, Napolitano Giovanni, Napolitano Domenico, Di Rosa Vincenzo, Giuliani Diego, Galeandro Luigi, Cascella Salvatore, Jurkovic Bosko, Grassi Maurizio:

sfavorevole in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio;

* * * * *

dirigenti

Silvestrini Luciano

sfavorevole in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

.....

IL PRESIDENTE
(dott. Pasquale de Lise)

Pubblicato in Roma il 21 giugno 2002

IL SEGRETARIO
(dott. Guglielmo Petrosino)

IL PRESIDENTE
(dott. Franco Carraro)